



22558.19

C. I

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA
GIACINTO BISOGNI
GUIDO FEDERICO
ROSARIO CAIAZZO
LUCA SOLAINI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Fallimento e istituti
affini

Ud. 12/03/2019 CC
Cron. 22558
R.G.N. 15687/2014

ORDINANZA

sul ricorso 15687/2014 proposto da:

C.M.C. Costruzioni Manutenzioni Civili Soc. Coop. a r.l. in l.c.a. in
persona del Commissario Liquidatore, domiciliato in l

, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Franco, Paola;

-intimati-

ORD.
681
2019

avverso la sentenza n. 558/2014 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 15687/14

Rilevato che:

con domanda di insinuazione tardiva, gli odierni resistenti chiedevano, ex artt. 209 e 101 L.F. (nuova formulazione) di essere ammessi al passivo della Liquidazione coatta amministrativa della C.M.C. Costruzioni Manutenzioni Civili soc. coop. a r.l., per la somma complessiva di € 52.807,00 ed in data 9.7.13, il Commissario liquidatore comunicava l'ammissione parziale al passivo della procedura, per € 20.084,00, con collocazione chirografaria, per somme pagate su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la procedura aveva messo in esecuzione ma che poi era stato revocato.

Con ricorso ex artt. 209 e 98 L.F. i Sig.r Franco e Paola, chiedevano in riforma dello stato passivo della predetta società l'accertamento della natura prededucibile del credito vantato e la restituzione da parte del Commissario liquidatore della sola somma già ammessa, rinunciando alla restante parte del credito originariamente richiesto a titolo di risarcimento del danno.

Nella resistenza del Commissario liquidatore, il Tribunale di Massa con sentenza – sul rilievo che andava applicato l'art. 98 della legge fallimentare nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, alla data della cui entrata in vigore^q la procedura di liquidazione coatta amministrativa era pendente, essendo stata aperta il 28 aprile 2006 -ammetteva il credito restitutorio dei




ricorrenti in prededuzione per € 20.000,00, oltre interessi moratori dalla data della domanda di ammissione al passivo al saldo.

Avverso la sentenza del Tribunale di Massa, ricorre per cassazione la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, con tre motivi illustrati da memoria, mentre, i Sigg.ri i Franco e i Paola non hanno spiegato difese scritte.

Considerato che:

Con il primo motivo, il commissario liquidatore deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 209 e 101 L.F. nella formulazione ante riforma, nonché dell'art. 99 L.F. nel testo attualmente vigente, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, pur avendo ritenuto il Tribunale che la procedura liquidatoria dovesse essere regolata dalla disciplina vigente *ratione temporis*, non ha dichiarato la nullità del procedimento di verifica dei crediti in via tardiva posto che tale verifica si era svolta secondo la disciplina fallimentare nel testo attualmente vigente: infatti, i creditori avrebbero dovuto presentare ricorso per l'insinuazione tardiva al Presidente del Tribunale, il quale avrebbe dovuto designare, all'uopo, il giudice istruttore e, quest'ultimo, in presenza di contestazione del credito, avrebbe dovuto provvedere all'istruzione della causa, mentre, nel caso di specie, l'insinuazione tardiva dei crediti era avvenuta in via amministrativa, come previsto nel testo vigente della legge fallimentare.

Con il secondo motivo, il commissario liquidatore, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 98 e 99 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto



controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva dichiarato la tempestività dell'opposizione, quando gli stessi opposenti avevano dichiarato di aver ricevuto la comunicazione dell'esito della verifica dei crediti il 9.7.13, mentre, avevano proposto l'opposizione il 2.8.13, quindi, oltre il termine di 15 gg. previsti dalla normativa vigente all'epoca, sull'erroneo assunto della mancanza della citata comunicazione, ex art. 209 L.F., alla luce dell'indisponibilità del predetto termine di decadenza, ex art. 99 L.F. Con il terzo motivo, il commissario liquidatore deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 111 bis ultimo comma L.F., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., , nonché il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto il Tribunale di Massa non aveva esaminato la questione della collocazione chirografaria all'interno della classe delle prededuzioni del credito insinuato, benché fosse stato proposto come motivo di eccezione da parte della procedura liquidatoria appellata, ed il Tribunale aveva ammesso il credito al passivo in prededuzione, senza graduarlo all'interno di detta classe.

Il ricorso è inammissibile

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare con la sentenza n. 28885 del 2011, il nuovo rito dell'opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l'appello avverso il decreto che la decide, ai sensi dell'art. 99, ult. comma, legge fallimentare. nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, ossia, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto



sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006); invece alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello, avverso la decisione di primo grado assunta – come correttamente ha fatto nella specie il Tribunale – con sentenza.

Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 150 d.lgs. cit., secondo cui "le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti" alla data di entrata in vigore del decreto "sono definite secondo la legge anteriore". Per "procedura di fallimento", infatti, si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009, in motivaz.).

Non diversa conclusione deve trarsi allorché la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì una liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio agli artt. 98 e ss. contenuto nell'art. 209 legge fallim. (cfr., in termini analoghi, Cass. 20168/2013 in fattispecie di amministrazione straordinaria).

Poiché, come rilevato dal Tribunale, nella specie, la procedura di l.c.a. era pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il ricorso va dichiarato inammissibile

La mancata predisposizione di difese scritte da parte degli intimati, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.19.

Il Presidente
Dott. Carlo De Chiara

